

Copia

N. 37 del Registro Delibere

Città di Novi Ligure

Alessandria

Verbale di deliberazione Consiglio Com.le

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175

L'anno 2017 addì 27 del mese di Settembre alle ore 21.05 , in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
MULIERE Rocchino	Sindaco	SI			
GUALCO Daniele	Consigliere	SI	NEGRO Stefano	Consigliere	SI
ANDRONICO Francesco	Consigliere	SI	MOTTA Bruno	Consigliere	SI
SCIUTTO Martina	Consigliere	SI	MANFREDI Dilva	Consigliere	SI
LOLAICO Alfredo	Consigliere	SI	GARASSINO Enzo	Consigliere	SI
BIGLIERI Sonia	Consigliere	SI	CASCARINO Carmine	Consigliere	SI
GALLO Fabrizio	Consigliere	SI	ZIPPO Lucia	Consigliere	SI
CHIRICO Giacomo	Consigliere	NO	CUCCURU Costanzo	Consigliere	SI
BERTOLI Marco	Consigliere	NO	PORTA Maria Rosa	Consigliere	NO

Totale presenti 14

Totale assenti 3

Assiste il Segretario Generale Sig. LO DESTRO Angelo.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. SCIUTTO Martina e sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

CITTÀ DI NOVI LIGURE

Provincia di Alessandria

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 37 in data 27/09/2017

Ufficio proponente: Segretario Generale

Proposta di deliberazione N: 40

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175

Sono presenti il Vice Sindaco Broda e gli Assessori Bergaglio, Serra e Tedeschi.

Il Segretario Generale illustra la deliberazione in oggetto.

Seguono gli interventi dei consiglieri Cuccuru e Gallo ai quali risponde l'Assessore Tedeschi.

Gli interventi sono riportati nel verbale di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto TUSP (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del TUSP, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive

europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 TUSP, entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere incluse nel piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere oggetto delle misure suddette le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, TUSP,;

3) previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTA la proposta della Giunta comunale;

DATO ATTO che il presente Piano di revisione straordinaria è stato sottoposto all'esame della Terza Commissione Consiliare *"bilancio e finanze, servizi pubblici e gestione dei beni comunali, personale ed organizzazione, regolamenti, consorzi ed aziende partecipate"* e discusso nella seduta del 13 settembre 2017;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dall' Unità operativa Controllo società partecipate in staff al Segretario Generale e sotto il suo diretto coordinamento;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, N. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016 e un modello standard di ricognizione, allegato B) alla presente;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Decreto Sindacale n. 5 del 28/04/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e acquisito il 21 settembre scorso;

VISTO l'allegato parere favorevole esplicitato ai sensi dell'art. 49 - I comma - del T.U. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal responsabile del servizio competente, nonché di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale;

DATO ATTO che si prescinde dal parere contabile in quanto la presente deliberazione non ha rilevanza ai fini contabili;

Con votazione in forma palese dal seguente risultato:

Presenti	n. 14
Votanti	n. 14
Contrari	n. 3 (Gallo, Zippo, Cuccuru)
Favorevoli	n. 11

DELIBERA

1. di approvare il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come da allegati A) e B) alla presente deliberazione;
1. di confermare l'alienazione delle partecipazioni alla Centrale del Latte s.p.a.:
2. di confermare gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento delle società partecipate indicati nella Parte IV – Obiettivi sulle spese di funzionamento – del testo allegato A);
3. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, tramite l'Unità Operativa Controllo Partecipate, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
4. di disporre che:
 - a) la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - a) l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
 - b) copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, TUSP e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Quindi, su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, con identica votazione, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - ultimo comma - T.U. n. 267/2000.

Il processo verbale all'originale viene come appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

SCIUTTO Martina

LO DESTRO Angelo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 06/10/2017 al 21/10/2017.

Novi Ligure, 06/10/2017

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to NOBILE Roberta

Per copia conforme all'originale:

per uso amministrativo.

rilasciata al Sig. in carta resa legale.

rilasciata al Consigliere Comunale per esclusiva memoria personale.

IL SEGRETARIO GENERALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U. 18/8/2000, n. 267.

Novi Ligure, 17/10/2017